



Comune di Vicenza

***Regolamento
dei rapporti di lavoro
part-time***

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

Art. 1 – Definizione

1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende lo svolgimento di mansioni lavorative per un periodo di tempo di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla qualifica ed al profilo ricoperti dal lavoratore.

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa statale e contrattuale, disciplina le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa o di trasformazione da una tipologia di part-time ad un'altra e il loro svolgimento nei confronti del personale comunale.

Art. 2 – Contingente massimo del personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Per quanto attiene il contingente massimo del personale da destinare a rapporto di lavoro a tempo parziale si applica l'art. 4 comma 2 del CCNL 14.9.2000 riferito ai profili professionali aventi diritto. Il numero dei rapporti a tempo parziale per ciascun profilo professionale deve rispettare il 25% della dotazione organica complessiva riferita allo specifico profilo professionale, fatto salva la possibilità di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei profili unici.

2. In presenza di gravi e documentate situazioni famigliari si applica l'art. 4 comma 11 del CCNL 14.9.2000, disciplinato con Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 14 luglio 2005, allegato n. 4

3. Al fine di rispondere alle necessità dei servizi interessati da rapporti di lavoro a part-time l'Amministrazione si impegna ad attuare la copertura dell'orario mancante assumendo personale nei limiti delle risorse del bilancio dell'Ente stanziato ex lege.

Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale

b) verticale

c) misto, con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

Art. 4 – Affidamento incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità a personale in part-time. (abrogato con delibera di GC n. 134 del 06.08.2015)

Art. 5 - Trasformazione del rapporto di lavoro per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa.

1. I dipendenti che intendono svolgere una seconda attività lavorativa devono trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50%; in questo caso si rinvia a quanto prescritto dai C.C.N.L. e dalla legge.

2. Spetterà alla Giunta Comunale, valutando caso per caso, individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti, dandone informazione ai soggetti sindacali abilitati con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della Legge 23.12.1996, n.662.

Art. 6 – Presentazione della domanda e decorrenza della trasformazione

1. Il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro si instaura a domanda dell'interessato.

2. Per il personale insegnante delle scuole materne ed educatore asili nido, si rimanda agli articoli 13 e 14.

3. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di decorrenza prescelto.

4. La tipologia oraria richiesta e l'articolazione dell'orario di lavoro stesso dovranno essere concordate con il direttore del settore di appartenenza, tenute presenti le esigenze di servizio.

5. Le domande dovranno essere inviate al Settore "Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione" corredate da un parere motivato del direttore del settore di appartenenza.

6. Salvo i casi di gravi e documentate situazioni familiari (art. 4, comma 11 del CCNL 14/2000), la trasformazione del rapporto di lavoro ha le seguenti scadenze e decorrenze:

Periodo prescelto	Data di decorrenza	Termine ultimo di presentazione della domanda
a)	Primo gennaio	Entro il 31 OTTOBRE dell'anno precedente
b)	Primo luglio	Entro il 30 APRILE dell'anno corrente

7. L'Ente, entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda da parte del dipendente dovrà dare comunicazione all'interessato circa l'accoglimento o meno della stessa, indicando altresì l'eventuale posticipo della decorrenza della trasformazione per motivate esigenze di funzionalità del servizio.

Art. 7 – Mancato accoglimento della trasformazione del rapporto

1. L'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:
 - a) qualora sia già superato il limite del 25% di cui all'art. 2;
 - b) nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività lavorativa esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, ai rapporti di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - c) qualora a seguito di selezione/concorso un dipendente già a tempo parziale ottenga l'inquadramento in categoria superiore, ritorna automaticamente a tempo pieno con possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. Qualora il dirigente del settore presso il quale il soggetto richiedente il part-time presta il proprio servizio, dichiara e motiva che la modifica dell'orario di lavoro comporta grave pregiudizio al servizio prestato, deve valutare la possibilità di impiegare il dipendente in altri uffici e servizi del proprio settore o dipartimento sentito il capo dipartimento.
3. In caso di esito negativo, il lavoratore potrà essere soggetto a mobilità interna all'Amministrazione nel rispetto dello svolgimento di mansioni equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito. Salvo casi straordinari ed eccezionali, valutati dal direttore del Settore "Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione", la concessione del part-time in questo caso potrà essere differita per un massimo di sei mesi con il fine di garantire la copertura del posto lasciato vacante.

Art. 8 – Trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia di part-time ad un'altra

1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia all'altra dovrà essere presentata al settore "Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione" con le medesime modalità e gli stessi tempi previsti dall'art. 6.

Art. 9 – Rientro a tempo pieno

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 6 in merito alla decorrenza della trasformazione, il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.
2. Il rientro a tempo pieno può avvenire prima della scadenza del biennio su domanda del dipendente ed in base alle necessità organizzative dell'Ente.
3. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale il passaggio a tempo pieno può avvenire dopo tre anni dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

4. Per motivi organizzativi ed a condizione che esista il posto disponibile, l'Ente può accettare la trasformazione del rapporto di lavoro in argomento, anche prima del decorso del triennio.

Art. 10 – Orario di lavoro

1. La misura del tempo parziale viene fissata nelle seguenti percentuali:

- a) 12 ore settimanali (30% di 36 ore)
- b) 18 ore settimanali (50% di 36 ore)
- c) 24 ore settimanali (66.67% di 36 ore)
- d) 30 ore settimanali (83.33% di 36 ore).

3. Per motivi organizzativi la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può comportare mobilità interna all'Ente; in particolare, per il personale inserito in strutture aperte al pubblico che prevedono la presenza fino a due unità, la concessione è subordinata al trasferimento presso altre sedi lavorative, salvo diversi accordi tra le parti.

4. Il dipendente concorda con l'Ente il proprio orario di lavoro scegliendo tra le seguenti possibilità:

inizio del turno al mattino: 7.30 - 7.45 - 8.00 - 8.15 - 8.30 - 8.45 - 9.00
inizio del turno al pomeriggio: 14.15 - 14.30 - 14.45 - 15.00

5. Il conseguente orario di uscita è determinato dalla tipologia scelta dal dipendente come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

6. All'inizio ed alla fine del proprio orario di lavoro i dipendenti a part-time possono utilizzare la flessibilità sia in anticipo che in posticipo di 15 minuti, per un totale di mezz'ora.

7. Non è, comunque, ammessa la flessibilità per la prima fascia del mattino (ore 7.30) e per la prima fascia del pomeriggio (ore 14.15). Ossia non è conteggiata l'entrata antecedente alle ore 7.30 del mattino e alle ore 14.15 del pomeriggio.

8. Relativamente al *personale insegnante delle scuole materne ed educatore degli asili nido*, in relazione a possibili anticipi/posticipi degli orari nelle scuole può essere concordato un orario di lavoro diverso.

Art. 11 – Utilizzo ferie residue

1. Alla data della trasformazione dell'orario di lavoro, sia da tempo pieno a tempo parziale che viceversa, il dipendente deve aver utilizzato tutte le ferie maturate a tale data. La fruizione delle ferie residue, previo nulla osta del dirigente del settore, può essere dilazionata entro e non oltre il 31 luglio o il 31 gennaio. La decorrenza del part-time, in tali casi, viene posticipata al 1° agosto o al 1° febbraio

Art. 12 – Revisione del rapporto di lavoro a part-time

1. Al fine di consentire a tutti i dipendenti l'utilizzo del lavoro a part-time, qualora la percentuale massima di cui all'art. 2 venisse completata, si procederà a formulare una graduatoria dei rapporti di lavoro a part-time in essere e sulla base delle domande presentate e non accolte tenendo conto dei criteri definiti in sede di accordo decentrato integrativo.

Art. 13 - Personale educatore ed esecutore degli asili nido

1. Per motivi di organizzazione interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene concessa solo:

- a) se il part-time è di tipo orizzontale ed il lavoro viene svolto tutti i giorni della settimana;
- b) se il part-time è di tipo verticale o misto ed il lavoro viene svolto secondo le modalità previste nel successivo punto 9. Il part-time di tipo verticale o misto può essere concesso previo parere favorevole vincolante del dirigente di settore, avuto riguardo alla funzionalità del servizio.

2. Nel rispetto delle quote indicate dall'art. 2 del regolamento part-time, sono previsti di norma per ogni singolo asilo nido al massimo 7 posti di educatore a part-time di cui, 2 con orario al 60% e 5 con orario al 50%, ad eccezione degli asili nido con sezioni a part-time.

3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale negli asili nido prevede le seguenti tipologie di orario: 30% - 50% - 60% - 70%.

4. Prioritariamente il personale a part-time di tipo verticale si completa sempre a vicenda, di conseguenza, qualora si verificasse la necessità di un cambio di sede, per effettuare il completamento sarà trasferito il dipendente che ha ottenuto il minor punteggio dall'applicazione dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata.

5. Diversi accordi tra i dipendenti a part-time e i relativi completamenti potranno essere applicati se approvati dal dirigente responsabile del servizio.

6. Qualora l'organizzazione del servizio lo richieda per eventi eccezionali le educatrici potranno essere assegnate, per periodi di tempo brevi, comunque non superiori a 15 giorni nell'arco di un anno scolastico, al servizio in fascia diversa rispetto a quella individuata.

7. Il part-time verticale, concesso solo nella misura del 50% dell'orario totale, potrà essere così distribuito nell'anno educativo:

8. Un educatore lavora per 2 giorni a tempo pieno ed un altro educatore lavora per 3 giorni a tempo pieno; la settimana successiva il primo educatore lavora per 3 giorni a tempo pieno e l'altro educatore lavora per 2 giorni a tempo pieno.

9. Salvo casi gravi ed urgenti debitamente documentati, al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro la domanda dovrà pervenire al Settore "Servizi scolastici ed educativi" entro il 30 aprile dell'anno di riferimento e la decorrenza sarà il 1° settembre.

10. Per la gestione sociale del personale educatore si rinvia agli accordi del servizio asili nido.

11. Il monte ore annuo stabilito dagli accordi vigenti viene ridotto proporzionalmente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro dell'educatore

Art. 14 – Personale insegnante ed esecutore delle scuole comunali dell'infanzia

1. Per motivi di organizzazione interna del servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene concessa solo:

- a) se il part-time è di tipo orizzontale ed il lavoro viene svolto tutti i giorni della settimana;
- b) se il part-time è di tipo verticale e il lavoro viene svolto per almeno 3 gg. alla settimana.

2. Il part-time misto può essere concesso previo parere favorevole vincolante del dirigente di settore, avuto riguardo alla funzionalità del servizio.

3. Alle sezioni di scuole dell'infanzia comunale, in analogia con la normativa statale, di norma si prevede l'applicazione della disciplina del part-time limitatamente ad un posto di insegnante assegnato alla sezione, garantendo la stabilità di almeno una figura di riferimento e due a part-time anche a tempo determinato a completamento del servizio.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale nelle scuole dell'infanzia prevede le seguenti tipologie di orario: 30% - 50% - 70%.

5. Le tipologie di orario possono essere modificate sulla base di nuove o diverse esigenze organizzative del servizio.

6. Il personale insegnante a tempo parziale è soggetto, di norma, alla rotazione dell'orario di servizio come il personale a tempo pieno.

7. Prioritariamente il personale a part-time di ruolo si completa a vicenda; di conseguenza, qualora si verificasse la necessità di un cambio di sede, per effettuare il completamento sarà trasferito il dipendente che ha ottenuto il minor punteggio dall'applicazione dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata. Sono fatti salvi eventuali accordi diversi tra i dipendenti a part-time e i relativi completamenti se approvati dal dirigente responsabile del servizio.

8. Per esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, passato dal rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui siano già stati coperti i posti disponibili per la scuola dell'infanzia in cui presta servizio, può essere assegnato ad una scuola dell'infanzia diversa da quella presso la quale svolgeva la propria attività.

9. Salvo casi gravi ed urgenti debitamente documentati, al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro la domanda dovrà pervenire al Settore "Servizi scolastici ed educativi" entro il 30 aprile dell'anno di riferimento e la decorrenza sarà il 1° settembre.

Art. 15 – Personale del Corpo di Polizia Locale

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare la misura del 10% del personale a tempo pieno.
2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa decentrata, il contingente di cui al comma 1 è elevato di un ulteriore 5%.
3. Le tipologie di orario devono essere concordate con il Comandante del Corpo di Polizia Locale al fine di contemperare le esigenze di funzionamento del servizio nelle sue articolazioni nelle varie fasce di turno con quelle soggettive rappresentate dagli interessati.

Art. 16 – Norma transitoria

1. La flessibilità dell'orario di lavoro disciplinata dall'art. 10 può essere concessa anche ai dipendenti che hanno una tipologia d'orario a part-time diversa da quella prevista dalla lettera a) dell'articolo 10, qualora il dirigente del settore presso il quale il soggetto richiedente opera valuti la concessione della flessibilità rispondente alle esigenze di servizio.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali in materia.



Comune di Vicenza

***Regolamento
dei rapporti di lavoro
part-time***

Allegati



Comune di Vicenza

DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME

AL DIRETTORE

SETTORE

Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

SEDE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in Via _____, n. ____, alle dipendenze di questa
Amministrazione in qualità di _____, cat. _____, a decorrere dal _____

chiede

di poter trasformare il proprio orario di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale (*cancellare la voce che non interessa*) in una delle seguenti fasce previste dall'art. 3 del Regolamento per la gestione del part-time:

a 12 ore settimanali a 18 ore settimanali a 24 ore settimanali a 30 ore settimanali

con la seguente articolazione:

_____;

precisa

- che non intende intraprendere altra attività lavorativa;
- che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (*indicare gli elementi caratterizzanti l'attività quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, viene svolta*)

_____;

dichiara

sotto la propria personale responsabilità, di trovarsi in una delle sottoindicate condizioni, previste dall'art. 8 del Regolamento per la gestione del part-time:

1. dipendenti con handicap, invalidi o affetti da gravi patologie
2. dipendenti soggetti a patologie croniche
3. per familiari con patologie ex legge 104/92
4. per familiari bisognosi di assistenza o anziani non autosufficienti

5. per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni
6. per ogni figlio in età compresa tra 3 e 6 anni
7. per ogni figlio in età compresa tra 6 e 10 anni
8. per ogni figlio con età superiore ai 10 anni e fino alla conclusione della scuola dell'obbligo
9. dipendenti frequentanti l'Università o una scuola secondaria superiore
10. dipendenti che abbiano superato i 55 anni d'età
11. dipendenti che chiedono il part-time per svolgere una seconda attività lavorativa.

In fede.

(data)

(firma)

PARERE MOTIVATO E VINCOLANTE DEL DIRETTORE DEL SETTORE DI APPARTENENZA



Comune di Vicenza

DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME AD ALTRA TIPOLOGIA DI PART-TIME

AL DIRETTORE

SETTORE

Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

SEDE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in Via _____, n. ____, alle dipendenze di questa
Amministrazione in qualità di _____, cat. ____, a decorrere dal _____

c h i e d e

di poter trasformare il proprio orario di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale da _____ ore settimanali ad un'altra delle seguenti fasce previste dall'art. 3 del Regolamento per la gestione del part-time:

- a 12 ore settimanali a 18 ore settimanali a 24 ore settimanali a 30 ore settimanali

con la seguente articolazione:

_____;

precisa

- che non intende intraprendere altra attività lavorativa;
- che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (*indicare gli elementi caratterizzanti l'attività quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, viene svolta*)

_____;

dichiara

sotto la propria personale responsabilità, di trovarsi in una delle sottoindicate condizioni, previste dall'art. 8 del Regolamento per la gestione del part-time:

1. dipendenti con handicap, invalidi o affetti da gravi patologie
2. dipendenti soggetti a patologie croniche
3. per familiari con patologie ex legge 104/92
4. per familiari bisognosi di assistenza o anziani non autosufficienti
5. per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni

6. per ogni figlio in età compresa tra 3 e 6 anni
7. per ogni figlio in età compresa tra 6 e 10 anni
8. per ogni figlio con età superiore ai 10 anni e fino alla conclusione della scuola dell'obbligo
9. dipendenti frequentanti l'Università o una scuola secondaria superiore
10. dipendenti che abbiano superato i 55 anni d'età
11. dipendenti che chiedono il part-time per svolgere una seconda attività lavorativa.

In fede.

(data)

(firma)

PARERE MOTIVATO E VINCOLANTE DEL DIRETTORE DEL SETTORE DI APPARTENENZA



Comune di Vicenza

DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO

AL DIRETTORE

SETTORE

Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

SEDE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in Via _____, n. ____, alle dipendenze di questa
Amministrazione in qualità di _____, cat. ____, a decorrere dal _____

c h i e d e

di poter trasformare il proprio orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a decorrere da _____, nel
rispetto dei termini previsti dagli articoli 6 e 10 del Regolamento sul part-time.

In fede.

(data)

(firma)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 11 DEL C.C.N.L. 14.9.2000
(estratto)

Art. 1 (oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina l'applicazione dell'art. 4, comma 11 del C.C.N.L. 14.9.2000, che così recita: "In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali".

Art. 2 (individuazione delle gravi e documentate situazioni familiari)

1. I dipendenti possono richiedere il part-time ai sensi dell'art. 4, comma 11 del CCNL 14.9.2000 per gravi motivi relativi alla situazione:
 - della propria persona;
 - dei componenti della famiglia anagrafica;
 - dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i nipoti diretti; i genitori ed in loro mancanza i nonni; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle;
 - dei parenti e affini entro il 3° grado, anche non conviventi, portatori di handicap.
2. Per gravi motivi si intendono:
 - a) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui sopra, nonché le situazioni di grave disagio personale del lavoratore, esclusa la malattia (punti 7);
 - b) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli di età compresa tra 0 e 3 anni (punti 3);
 - c) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli di età compresa tra 4 e 10 anni (punti 0,5 per ogni anno di età);
 - d) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli con età superiore ai 10 anni e fino alla conclusione della scuola dell'obbligo (punti 1);
3. I gravi motivi correlati alla malattia riguardano le seguenti patologie:
 - a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche (punti 8);
 - b) patologie acute o croniche, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, emato-chimici e strumentali (punti 6);
 - c) patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario (punti 7);
 - d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva con le caratteristiche dei punti a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà (punti 7);
 - e) le patologie dei familiari ex legge 104/1992 (punti 4).
4. I punteggi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.